



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 dicembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **FIEGE BORRUSO SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Andrea Dal Corso, assistito da Roberta Rossetti di CONFCOMMERCIO Milano-Lodi-Monza e Brianza;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per UILTuCS UIL Naz.le, Bruno Pilo.

Sono, altresì, presenti Demetrio Pulitanò della Filcams Cgil di Milano, Fiorenza Conte della Filcams Cgil di Pomezia e Silvia Barberis della RSA Filcams Cgil.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel “settore commercio”, con comunicazione del 26.08.13 ha attivato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando in esubero n. 35 lavoratori, di cui n. 2 della unità produttiva di Brembio (LO), n. 9 delle due unità produttive di Faenza (RA), n. 10 dell'unità produttiva di Colleferro (RM), n. 5 dell'unità produttiva di Trezzano sul Naviglio (MI), n. 7 dell'unità produttiva di Spinea (VE) e n. 2 dell'unità produttiva di Catania;
- con successiva nota trasmessa in data 11.11.13 (Prot. n. 24252 del 15.11.13) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente (nota prot. 25697 del 05.12.13), per la prosecuzione del confronto in sede amministrativa, l'incontro dell'11.12.13, rinviato alla data odierna (nota del 09.12.13 (prot. 25935) su richiesta delle Parti (note del 06.12.13 prott. 25931

3);

- nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato gli andamenti economici negativi registrati a partire dal 2011, conseguenti alla drastica riduzione dei volumi di vendita nei settori food e grande distribuzione organizzata. Inoltre, l'aumento delle tariffe per magazzinaggio e trasporto hanno determinato un'ulteriore riduzione di marginalità delle commesse. ~~Stante la descritta situazione, la Società si trova nella necessità di intervenire sulla struttura logistica e~~ sulle attività amministrative, con finalità di efficientamento e di contenimento dei costi, attraverso la rimodulazione dei canoni di locazione, divenuti troppo onerosi, nonché delle tariffe con i clienti non più sostenibili economicamente. In esito alla riunione odierna, le Parti convengono sull'esigenza di accedere a soluzioni non traumatiche per i livelli occupazionali, attraverso il ricorso a più misure di seguito specificate, per la gestione degli esuberi, ridotti, alla data odierna, a n. 31 unità lavorative - su un organico complessivo attuale di 161 dipendenti (di cui n.3 dirigenti). La Società dichiara a tal riguardo che l'acquisizione di nuovi clienti e, pertanto, sopravvenute attività aggiuntive consentono di escludere dalla procedura in oggetto, complessivi n. 4 esuberi inizialmente dichiarati sulle unità operative di Brembio (LO) (n. 2 eccedenze) e Catania (n. 2 eccedenze).

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale** ai sensi dell'art. 1 legge 223/91 ss.mm.ii., per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 01.01.14, con riguardo ad un numero massimo di 47 lavoratori, con le modalità di seguito indicate:

- a) **unità produttiva di Trezzano sul Naviglio (MI)**, Cigs a zero ore senza rotazione per n. 01 lavoratore (responsabile operativo intermedio, la cui posizione verrà soppressa in un'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione dell'attività) e Cigs a rotazione per un numero massimo di 4 lavoratori, di cui n. 1 impiegato e n. 3 magazzinieri;
- b) **unità produttiva di Spinea (VE)**, Cigs per un numero massimo di 7 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di 15 unità, con profili di responsabile operativo e addetti al magazzino;
- c) **unità produttiva di Colleferro (RM)**, Cigs a zero ore senza rotazione per n. 02 lavoratori (addetti al magazzino, attività che coerentemente alle logiche adottate dall'Azienda saranno gestite da terzi) e Cigs per un numero massimo di 8 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di 15 unità, con profili di addetti al magazzino e impiegati amministrativi;
- d) **unità produttiva di Faenza (RA)**, Cigs a zero ore senza rotazione per un numero massimo di 02 lavoratori (di cui n. 1 responsabile operativo intermedio - la cui posizione verrà soppressa in un'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione dell'attività - e n. 1 addetto al magazzino) e Cigs per un numero massimo di 07 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di 08 unità, con profili di addetti al magazzino e impiegati amministrativi.

2. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore

rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

4. Al fine di gestire gli esuberi, l'Azienda offrirà - tenuto conto delle proprie esigenze tecnico-organizzative - la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa mediante l'assegnazione, su base volontaria, a mansioni diverse ex art. 4, co. 11 legge 223/91 ss.mm.ii. o mediante la rimodulazione dell'orario di lavoro da full time a part time, previo assenso del singolo lavoratore. Inoltre, l'Azienda potrà offrire la possibilità di distacco in altre Società del Gruppo o in Società terze, nonché percorsi di outplacement. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito meglio specificato.



B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

5. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un **numero massimo di 31 unità lavorative**, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero o considerati con gli stessi fungibili in base alle esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali.
6. A tal fine - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire a decorrere dal 01.03.14 ed entro e non oltre il 31.10.14.
7. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, entro e non oltre la data indicata nel punto che precede, l'Azienda offrirà incentivo all'esodo, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi, su richiesta di una delle stesse, in sede territoriale e/o nazionale per verificare l'attuazione del presente accordo e l'evoluzione della situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.



Silvia Barberis
Corte Piovine

